

E' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori, a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in cui sono iscritti Consip, un centro d'acquisto centralizzato per ciascuna regione e alcuni altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza. I soggetti devono soddisfare i seguenti requisiti¹¹: il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, valori di spesa da ritenersi significativi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della domanda. In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori non può essere superiore a 35. Parallelamente¹² è stato istituito, come previsto dal D.L. n. 66/2014, il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

E' previsto un DPCM con cui saranno individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - nonché le Regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Restano fermi gli obblighi di ricorso a centrali di committenza già previsti dalla legislazione vigente in materia.

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Sulla base del D.L. n. 66/2014, il MEF ha individuato¹³ le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni ex art. 26 stipulate da Consip, cui è stato possibile ricorrere¹⁴.

Le maggiori entrate prodotte dalle norme, quantificate in 145 milioni dal 2015 e 146 milioni dal 2016, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

¹¹ I requisiti sono stati stabiliti dal DPCM 11 novembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015 e nella determinazione dell'Anac dell'11 febbraio 2015 recante 'Applicazione dell'art. 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014 pubblicato in GU n. 15 del 20 gennaio 2015'.

¹² Con il DPCM 14 novembre 2014 pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015.

¹³ Decreto del MEF del 15 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 230 del 3 ottobre 2014.

¹⁴ Sul sito del MEF www.acquistinretepa.it sono pubblicati i prezzi relativi alle prestazioni individuate.